



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI"**

Via F.lli Sirani n.1 - 25032Chiari (BS)

Tel.030/711244 -030/7000242

Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: **BSIS03800X**

mail:bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it <http://iisleinaudi.edu.it>

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno 18 del mese di aprile 2025, alle ore 8.30 presso l'ufficio della presidenza di questo istituto,
VISTA l'ipotesi di accordo stipulata in data 7 aprile 2025
Acquisito il parere dei revisori dei Conti in data 14 aprile 2025,

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto di Istruzione Superiore "L.Einaudi" di Chiari (BS).

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico (Dirigente) pro-tempore Prof. Vittorina Ferrari

PARTE SINDACALE

SINDACATI

FLC/CGIL.....

SCUOLA

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA.....

ANIEF.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vittorina FERRARI

(Firmato digitalmente da Vittorina Ferrari)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'Istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'IIS "L. Einaudi" Chiari (BS).
3. Il presente contratto integrativo dispiega i suoi effetti per l'a.s. 2024 - 2025.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
5. Il presente contratto si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.30 comma 4 lettera c) del CCNL 2019/21 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF e a quanto previsto dall'art.3, comma 5, del CCNI sulla mobilità. La parte economica ha validità annuale. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art. 2 – Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, su richiesta di uno o più firmatari dello stesso, il Dirigente entro cinque giorni convoca le parti per interpretare la parte in discussione.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro venti giorni.
4. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce la clausola controversa ed ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
5. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto
 - b. Contrattazione integrativa d'istituto
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la Rsu designa al suo interno il/i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunicano i nominativi al Dirigente scolastico. Qualora sia necessario, il/i rappresentante/i può/possono essere designato/i anche all'interno del restante personale in servizio; il/i rappresentante/i rimane/ rimangono in carica fino a diversa comunicazione della RSU.



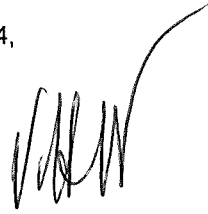
2. Il Dirigente scolastico indice, in accordo con la RSU, le riunioni per lo svolgimento della contrattazione, del confronto, dell'informazione, invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Gli incontri di contrattazione sono convocati, per le sole RSU, con invio telematico con ricevuta di ritorno con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data del previsto incontro di contrattazione; l'eventuale impossibilità oggettiva della notifica deve essere documentata e dimostrata.
4. La pubblicazione della convocazione in albi e/o in ogni altro tipo di strumento assolve alla mera funzione di pubblicità-notizia, ma non può costituire titolo di convocazione e non ha alcun pregio ai sensi di quanto indicato nel comma 4 del presente articolo.
5. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente scolastico e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendono impossibile il rispetto di tale termine.
6. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Il sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione, la RSU ed i soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art.30, comma 4, lettera c);
 - b) Confronto (art.30, comma 9, lettera b);
 - c) Informazione (art.30, comma 10, lettera b).
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il Dirigente Scolastico e la RSU e, eventualmente, si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.
5. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 con un preavviso, di norma, di almeno cinque giorni.
6. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 6 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.30 del CCNL 2019/21 sono i seguenti punti:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c.4, c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30, c.4, c 2);
 - i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del D.Lgs.165/2001 al personale docente educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali, comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c.4, c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art.1, comma 249 della Legge 160/2019 (art. 30, c.4, c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art.10 del CCNQ 4/12/2017 (art. 30, c.4, c5);



- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c.4, c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti (art. 30, c.4, c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c.4, c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c.4, c9);
 - il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c.4, c10);
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale nr.63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore) (art. 30, c.4, c11).
4. Sono, inoltre, oggetto di contrattazione:
- La misura del compenso per gli incarichi specifici conferiti al personale ATA ai sensi dell'art.54 del CCNL 2019/21;
 - per il personale docente la determinazione dei compensi, anche stabilita in misura forfettaria, per la remunerazione delle ulteriori ore di formazione rispetto a quanto previsto dall'art.44, comma 4, del CCNL 2019/21;
 - i criteri di attribuzione dei compensi per la valorizzazione della professionalità dei docenti e per la continuità didattica e il servizio in zone a rischio spopolamento, povertà socio-economica, culturale e dispersione (art.1, comma 592, L.205/2017 e art.10, comma 5, D.L.123/2023);
5. È, infine, oggetto di contrattazione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Art. 7 –Materie oggetto di informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto di istruzione 2019/2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2019/21, l'informazione, ai sensi dell'art.5 comma 1 del CCNL 2019/21, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21 e alla RSU al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
3. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 del CCNL 2019/21 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30, c. 10, b3).
4. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata il più rapidamente possibile.

Art. 8 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
 - c.



Art. 9 – Materie oggetto del confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF;
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, dove venisse prevista la prestazione del servizio in modalità agile) e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
3. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
4. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata previo accordo tra le parti.
5. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

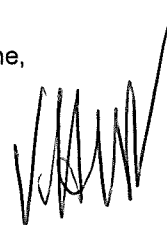
CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Attività sindacale

1. Il Dirigente scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in sala insegnanti e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale on line, disponibile sul sito dell'Istituto Superiore "L. Einaudi" di Chiari all'indirizzo www.iisleinaudi.edu.it.
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 e 2 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
4. La RSU e le OO.SS. rappresentative utilizzano, per la propria attività sindacale un idoneo locale, concordando con il Dirigente scolastico le modalità per la gestione e il controllo del medesimo.
5. Il Dirigente scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 11 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del vigente CCNL di comparto istruzione e ricerca 2019 - 2021, a cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata con almeno sei giorni di anticipo al Dirigente Scolastico che ne cura l'immediata pubblicazione. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art.4 del CCNQ 04/12/2017 e dell'articolo 31 del CCNL 2019/21, ovvero a una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto.
4. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; se l'assemblea ha carattere provinciale secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
5. Le assemblee sindacali possono svolgersi con modalità a distanza.
6. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.



7. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato mediante affissione all'albo fisico o telematico nello stesso giorno in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
8. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite comunicazione scritta; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
9. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
10. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, il funzionamento del centralino telefonico nonché la copertura dell'orario di ricevimento dell'utenza negli uffici, per cui n. 1 collaboratore scolastico per ogni edificio e n. 1 assistente amministrativo saranno in ogni caso addetti ai servizi minimi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
11. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere.
12. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
13. È obbligo del personale dichiarare la propria intenzione di partecipazione all'assemblea sindacale se svolta nel proprio orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno cinque giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato regolarmente in servizio. La dichiarazione è irrevocabile.

Art. 12 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli Esami di Stato.
3. Ai sensi dell'art.30, comma 4 lettera c. 10) del CCNL 2019/2021 la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla Scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati.
4. La contrattazione di istituto, per l'individuazione del personale tenuto a garantire il servizio essenziale relativo alla vigilanza agli ingressi alla Scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati, adotta i seguenti criteri: verifica prioritaria della disponibilità dei singoli, sorteggio, rotazione nel corso dell'anno scolastico e individua il relativo contingente costituito da: un assistente amministrativo, un assistente tecnico e un collaboratore scolastico per ogni edificio.

Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di Istituto sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt.10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt.10 e 18 del CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente scolastico.



Art. 14—Sciopero. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché della determinazione dei contingenti di personale previsti dalla Legge 146/90

Il Dirigente, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i contingenti minimi necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale 08/10/1999 come novellato dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020:

1. per garantire l'effettuazione delle attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità: Docenti, 1 Assistente Amministrativo, 1 Assistente tecnico informatico e 1 Collaboratore Scolastico.
2. per garantire la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi: 1 assistente di laboratorio, 1 Collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati.
3. Per garantire la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse: 1 assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, 1 collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse.
4. Per gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: 1 DSGA, 1 Assistente Amministrativo, 1 Collaboratore Scolastico;
5. per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto.

Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascun sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti minimi tenuto conto delle prestazioni indispensabili per garantire il servizio stesso. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati entro cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Nella comunicazione del personale da obbligare, il Dirigente indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Il Dirigente scolastico, in occasione di ogni sciopero, invita in forma scritta, anche via mail, il personale a comunicare, su base volontaria, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

Art. 15 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

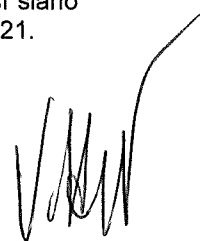
Art. 16 - La comunità educante e democratica

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente scolastico può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2019/2021.



Art. 18 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. Nel Piano annuale delle attività è indicato in modo dettagliato il mansionario assegnato a ciascun profilo. Nel medesimo piano sono indicate le attività aggiuntive che determinano l'intensificazione della prestazione lavorativa in applicazione all'art.47 e 50 del CCNL del comparto scuola 2006/2009 e art 88, c2 3 del CCNL 2019/2021.
2. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il DSGA può richiedere l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, previo accordo con il Dirigente scolastico.
3. Nell'individuazione dell'unità di personale, il DSGA tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità
 - b. disponibilità espressa dal personale
4. Il DSGA può richiedere, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
6. Per particolari attività il Dirigente scolastico - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2019/2021.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 19- Incontro di inizio anno con il personale ATA

Ai sensi dell'art.63, comma 1, CCNL 2019/21 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".

Art. 20 – Criteri individuazione fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b) la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a) l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - b) l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 21 – Criteri generali utilizzo strumentazioni tecnologiche di lavoro orario diverso dal servizio

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro massimo le ore 16.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 22 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le possibili innovazioni tecnologiche e i relativi processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da percorsi di formazione specifici al personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



3. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
4. Le attività che rientrano nella categoria dei processi di innovazione possono ricondursi a:
 - a. assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - b. supporto informatico ai docenti in occasione degli Esami di Stato;
 - c. altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
5. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
6. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 54, comma 4 del CCNL 2019/2021;
 - c. finanziamenti del FMOF dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIM (compresi i fondi relativi alla valorizzazione del personale di cui all'art. 1, comma 249, Legge 160/2019);
 - d. stanziamenti previsti per l'attivazione del progetto di Avviamento alla Pratica Sportiva e Centro Sportivo Scolastico;
 - e. attività di recupero;
 - f. ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
 - g. Percorsi per le competenze Trasversali e Orientamento (PCTO);
 - b) Progetti nazionali e comunitari;
 - c) i fondi di cui al D.M. 63/2023 (tutor/orientatori – attualmente disposto per il 2024/25);
 - a. eventuali residui del FMOF non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - b. eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
2. A partire dall'anno scolastico 2024/25, l'indennità di direzione, parte variabile, dei Dsga è determinata applicando la tabella di cui all'art.2, comma 1, nr.8 del CCNI per il FMOF dell'anno scolastico 2024/25.
3. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per l'anno scolastico 2024 – 2025 sono le seguenti:

	DESCRIZIONE	IMPORTO € LORDO STATO	IMPORTO € LORDO DIPENDENTE
1	FMOF 2024/25 (FMOF + Funzioni strumentali + Incarichi specifici ATA)	153.911,26	115.984,36
2	ECONOMIE DA RESIDUI ANNI PRECEDENTI	22.874,87	17.238,03
3	FINANZIAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	7.313,44	5.511,26
5	VALORIZZAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	28.790,69	21.696,07
	TOTALE CONTRATTAZIONE	212.890,26	160.429,72
	TOTALE ORE SOSTITUZIONE DOCENTI	6.245,92	4.706,80
	TOTALE COMPLESSIVO	219.136,18	165.136,52

Art. 24 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati del corrente anno scolastico per specifiche attività possono essere impegnati solo per esse. In applicazione dell'art. 40 del CCNL 18/01/2024, le economie non utilizzate negli anni precedenti possono essere utilizzate anche per finalità diverse da quelle originarie.
2. L'importo a disposizione di cui all'art. 23 par. 2.3 (€ 153.911,26 LS e € 115.984,36 LD) è comprensivo dei seguenti fondi finalizzati come sotto riportato:



	DESCRIZIONE	IMPORTO € LORDO STATO	IMPORTO € LORDO DIPENDENTE
1	Funzioni Strumentali al PTOF	9.328,26	7.029,58
2	Incarichi specifici del personale ATA	6.694,84	5.045,09
	TOTALE FINALIZZATO	16.023,10	12.074,67

3. Economie anni precedenti e a.s 2023/24:

Descrizione	IMPORTO € LORDO STATO	IMPORTO € LORDO DIPENDENTE
Fondo di Istituto di cui:	22.874,87	
✓ Assegnate ai docenti € 12.928,52 LD		
✓ Assegnate ATA € 4.309,51 LD		17.238,03
TOTALE	22.874,87	17.238,03

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FMOF

Art. 25 – Finalizzazione delle risorse del Fondo Miglioramento Offerta Formativa

1. Le attività oggetto di contrattazione sono state deliberate dal collegio dei docenti.
2. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo Miglioramento Offerta Formativa devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 26 – Criteri suddivisione del Fondo Miglioramento Offerta Formativa dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota comune (punti di erogazione) e la valorizzazione dipendenti da assegnare al personale docente e al personale A.T.A. sia proporzionata al numero dei rispettivi addetti risultanti dall'organico di diritto (docenti 75% e ATA 25%) e che la quota di indennità di direzione – quota variabile - dovuta al DSGA FF di cui all'art. 56 del CCNL 29/11/2007 ed al sostituto del DSGA, per complessivi € 11.041,41 LS pari ad € 8.320,57 LD (applicazione CCNL 2019/21 parte economica) venga scorporata prima di determinare il budget del fondo utile alla contrattazione.

In caso di mancato e/o parziale utilizzo della quota accantonata per il sostituto, la quota rimasta sarà ripartita tra il personale ATA. Le restanti risorse ed economie saranno assegnate sulla base delle fonti di finanziamento e/o degli stanziamenti non utilizzati per docenti e ATA secondo le necessità derivanti dall'attuazione del Piano Offerta Formativa, da definire in sede di contrattazione integrativa.

Viene inoltre accantonato un importo pari ad € 681,72 LS e € 513,73 LD quale competenze arretrate indennità di direzione a.s. 2020/21.

3. Secondo i criteri sopraindicati sono assegnati i seguenti importi:

DESCRIZIONE	IMPORTO 2024/2025 LORDO STATO €	IMPORTO 2024/2025 LORDO DIPENDENTE €
DOCENTI con Funzioni strumentali Centro sportivo – aree a rischio e valorizzazione docenti Economie docenti	150.014,64	113.047,95
ATA/Valorizzazione ATA Economie ATA	51.152,49	38.547,47
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA e sostituto	11.723,13	8.834,30
TOTALE CONTRATTAZIONE	212.890,26	160.429,72
TOTALE ORE SOSTITUZIONE DOCENTI	6.245,92	4.706,80
TOTALE	219.136,18	165.136,52

4. Eventuali somme impegnate ma non utilizzate verranno impiegate in modo da riconoscere:

DOCENTI:

- ✓ Fino a quattro ore per i coordinatori di classe delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte degli indirizzi professionali
- ✓ Fino a quattro ore per il riconoscimento ai coordinatori di classe in relazione alla complessità della classe, e comunque con priorità alle classi prime e quinte

- ✓ Fino a quattro ore per il riconoscimento ai coordinatori delle classi seconde, terze, quarte.
- ✓ Eventuali economie saranno oggetto di successivo confronto sindacale.

ATA:

- ✓ Finanziamento di attività impreviste ed inderogabili per garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro, l'attuazione di eventuali nuove e/o complesse procedure amministrative;
- ✓ Il resto confluirà nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo;

Art. 27 – Destinazioni

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 23, sulla base delle delibere degli Organi collegiali e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate. Gli importi sono indicati al lordo Stato:

	TOTALE RISORSE DOCENTI LORDO STATO	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
a	Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
b	Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 5.327,92	€ 4.015,00
c	Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero/Sportello Help (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007	€ 25.582,15	€ 19.278,18
d	Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 95.821,23	€ 72.208,93
e	Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 6.641,64	€ 5.005,00
f	Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
g	Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 9.328,26	€ 7.029,58
h	Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 7.313,44	€ 5.511,26
i	Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	€ 0,00	€ 0,00
l	Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6, comma 2, lettera l) CCNL del 29/11/2007) :	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE LORDO STATO/DIPENDENTE	€ 150.014,64	€ 113.047,95

a	Sostituzione colleghi assenti	6.245,92	4.706,80
	TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO / DIPENDENTE	€ 156.260,56	€ 117.754,75

Per il dettaglio si rimanda all'Allegato A.

Per la partecipazione all'attività sportiva compenso pari a: 1/78 dello stipendio in godimento maggiorata del 10% (art. 87 c.2 CCNL 29/11/2007 e art. 40 CCNL 18/01/2024) nei limiti delle risorse disponibili ovvero € 7.313,44 LS – 5.511,26 LD

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate indicate al lordo Stato:

	TOTALE RISORSE ATA	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE
1	Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 44.457,65	€ 33.502,38
2	Incarichi specifici (art. 54 CCNL 18/01/2024) Verranno assegnati compiti di collaborazione caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa nell'ambito della gestione dell'attività amministrativa in relazione alle procedure relative a: AA.AA Totale LS 3.809,83 € 2.871,00LD € Attività previste fino a 5 incarichi: 1. Compiti di collaborazione e supporto al DS/DSGA caratterizzati da autonomia e	€ 6.694,84	€ 5.045,09

	responsabilità operativa nell'ambito della gestione dell'inventario e delle operazioni di tenuta del bilancio; 2.Compiti di collaborazione e supporto al DS/DSGA caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa in particolare: gestione procedure di gare/appalti; 3.Compiti di collaborazione e supporto al DS/DSGA caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa nell'ambito della gestione dell'attività connesse alle procedure amministrative contabili e finanziarie (Sistema Gestione Acquisti di SIDI, controllo requisiti fornitori ai sensi dell'art. 94 – 95 del D.L.vo n. 36/2023, rapporti con i fornitori, collaborazione per adempimenti connesse a scadenze contabili); 4.Compiti di collaborazione e supporto al DS/DSGA caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa nell'ambito della gestione dell'attività connesse alle procedure amministrative collegate alle procedure PASSWEB e Ricostruzioni di carriera; 5.Compiti di collaborazione e supporto al DS/DSGA caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa nell'ambito della gestione dell'attività connesse alle procedure amministrative collegate alle cessazioni: adempimenti pensionistici/TFR/TFS docenti. AA.TT Totale LS € 1.571,28 LD € 1.184,09 Attività previste fino a 3 <u>incarichi</u> : 1.Autonomia operativa nell'ambito della gestione dei laboratori di chimica, fisica ed enologia ; rapporti con le ditte fornitrici di prodotti e attrezzature specifiche per i laboratori chimica, fisica ed enologia; collaborazione e supporto per attuazione progetti PTOF per l'a.s. 2024/2025; 2.supporto gestione magazzino per scarto materiale tecnico-informatico inservibile/obsoleto; supporto gestione piattaforma GIT; attuazione progetti PTOF, con particolare riferimento area prove telematiche sicurezza per l'a.s. 2024/2025; 3.Supporto tecnico acquisti per laboratorio di agraria e per attuazione progetti PTOF. CC.SS Totale LS € 1.313,73 LD € 990,00 Attività previste fino a 4 <u>incarichi</u> : 1.assistenza e igiene personale degli alunni diversamente abili; 2.lavori di piccola manutenzione; 3.supporto ufficio magazzino. 4. Ricognizione materiali per la sicurezza e per il primo soccorso.		
3	Compenso per il sostituto del DSGA quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007 Indennità Direzione a.s 2020/21	€ 11.723,13	€ 8.834,30
	TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO/DIPENDENTE	€ 62.875,62	€ 47.381,77

Per il dettaglio si rimanda all'Allegato B.

Si conviene che la misura del compenso lordo spettante al personale A.T.A. per prestazioni effettuate oltre l'orario d'obbligo sia quello previsto dalla tabella E1.7 allegata al CCNL 2024. L'intensità della prestazione è commisurata nella misura del 30% rispetto ai compensi previsti dalla tabella E1.7 allegata al CCNL 2024 nell'ambito delle risorse disponibili come individuato.

Art. 28 - Conferimento degli incarichi

- Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
- I criteri adottati per il conferimento di detti incarichi, sia per i docenti sia per il personale ATA, sono i seguenti:
 - Validità e coerenza della proposta progettuale in relazione al PTOF;
 - Comprovata professionalità specifica; a parità di professionalità è prevista la rotazione;
 - Disponibilità degli interessati;
 - Continuità di servizio.

Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

- Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo Miglioramento Offerta Formativa, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio. In presenza di risorse finanziarie si propone, a scelta del dipendente, il pagamento delle ore eccedenti.

Art. 30 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente scolastico attribuisce gli incarichi specifici di cui all'art. 54, comma 3 del CCNL 2019/2021 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei criteri di cui all'art. 28, c. 4.
3. Si rimanda all'Allegato B per la destinazione delle risorse disponibili.

TITOLO SESTO – CRITERI ASSEGNAZIONE ALUNNI AI DOCENTI TUTOR ORIENTATORI

Art. 31 – Criteri

Con Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022 sono state adottate le Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", a partire dall'anno scolastico 2023/2024, sono istituite le figure del docente tutor e del docente orientatore.

Con Decreto Ministeriale n. 231 del 15 novembre 2024 "Individuazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 330, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, finalizzate alla valorizzazione del personale scolastico con funzioni di tutor e orientatore come definite dalle Linee guida per l'orientamento adottate con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022 e assegnazione delle risorse per l'orientamento per le azioni e i moduli didattici di orientamento nelle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a valere sul Programma operativo complementare "Per la Scuola" 2014-2020" con il relativo Allegato A: ripartizione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche sono stati assegnati all'Istituto € 54.765,26 LS - € 41.269,98 LD. Il numero di docenti formati per l'Istituto corrisponde a n. 31. Nell'a.s. 2024 – 2025 svolgono la funzione di docente tutor n. 28 docenti e n. 1 docente orientatore.

I criteri per l'assegnazione dei docenti tutor agli studenti sono stati deliberati all'interno del Collegio dei docenti in data 24.10.2023 come di seguito riportati:

1. numero minimo di studenti per ciascun tutor corrispondente a circa 30 studenti
2. numero massimo di studenti per ciascun tutor corrispondente a circa 50 studenti
3. n. due Classi del triennio per ciascun Docente Tutor;
4. attribuzione prioritaria a classi diverse dalla propria;
5. attribuzione prioritaria di classi parallele e omogenee per indirizzo.

Il Decreto n. 231 del 15 novembre 2024, all'art. 3, comma2, stabilisce che "Fermo restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3, i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al suddetto decreto, sono oggetto di contrattazione di istituto, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento".

La nota ministeriale n. 8040 del 19 novembre 2024 stabilisce che, per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, i criteri generali rispettati sono i seguenti:

compenso per il docente orientatore: pari a 1.500 euro lordo Stato.

Compenso per il docente tutor: per ciascun raggruppamento di studenti, tra un valore minimo pari a 1.589,68 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.725,16 euro lordo Stato.

Per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate i criteri specifici sono i seguenti:

- assegnazione di € 1.500 LS - 1130,37 LD al docente orientatore
- applicazione dell'importo totale riservato a n. 27 docenti tutor (€ 53.265,26 LS - € 40.139,61 L.D.) in ragione proporzionale del numero di studenti assegnati a ciascun docente tutor
- gradazione del compenso dal minor numero di studenti al maggior numero di studenti in ragione proporzionale a ciascuno dei n. 27 docenti tutor

n. docenti	n. studenti per ciascun docente	Importo Lordo Stato per singolo docente	Importo Lordo Dipendente per singolo docente	Importo Lordo Stato per numero docenti indicato	Importo Lordo Dip. per numero docenti indicato
6	30 st.	€ 1.738,80	€ 1.310,32	€ 10.432,80	€ 7.861,92
1	31 st.	€ 1.796,76	€ 1.354,00	€ 1.796,76	€ 1.354,00
4	32 st.	€ 1.854,72	€ 1.397,68	€ 7.418,88	€ 5.590,72
1	33 st.	€ 1.912,68	€ 1.441,36	€ 1.912,68	€ 1.441,36
4	34 st.	€ 1.970,64	€ 1.485,03	€ 7.882,56	€ 5.940,12
1	35 st.	€ 2.028,60	€ 1.528,71	€ 2.028,60	€ 1.528,71
3	36 st.	€ 2.086,56	€ 1.572,39	€ 6.259,68	€ 4.717,17
2	37 st.	€ 2.144,52	€ 1.616,07	€ 4.289,04	€ 3.232,14
2	38 st.	€ 2.202,48	€ 1.659,74	€ 4.404,96	€ 3.319,48
2	39 st.	€ 2.260,44	€ 1.703,42	€ 4.520,88	€ 3.406,84

1	40	st.	€ 2.318,42	€ 1.747,15	€ 2.318,42	€ 1.747,15
27	940	st.			€ 53.265,26	€ 40.139,61

TITOLO SETTIMO – ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Soggetti Tutelati

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo, diritto di presenza presso i locali della scuola si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti, tirocinanti).

Art. 33 - Obblighi in materia di sicurezza

1. Il Dirigente, in qualità di datore di lavoro ai fini della sicurezza, individuato ai sensi del D.L.vo 81/2008, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - a) adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
 - b) valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare, con la collaborazione dell'RSPP, il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - c) designare il personale incaricato di attuare le misure;
 - d) organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D.l. Lavoro/Sanità del 16/01/1997, richiamato dall'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;
2. Al fine di ottemperare a quanto previsto dal presente articolo il Dirigente, in assenza di specifiche competenze di personale interno e/o dipendente di scuole e/o Istituto di ambito, affida ad una Ditta Esterna l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e di Protezione (di seguito chiamato RSPP).

Art. 34 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).

1. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
3. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
5. La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti del servizio di prevenzione, sul piano di

- valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli art.36, 37 del D.Lgs. 81/08.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
 7. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 8. le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 9. la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 10. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
 11. All'RLS, sono garantite le ore previste per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
 12. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
 13. Entro venti giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

Art. 35 - Servizio prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni dell'istituto.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Nell'Istituto sono presenti le seguenti figure:
 - a. n. 21 addetti al servizio di Prevenzione e Protezione Primo Soccorso
 - b. n. 4 addetti al servizio di Prevenzione e Protezione Incendi
 - c. n. 1 addetti alla Disattivazione Forniture Energetiche
 - d. n. 4 addetti Area Raccolta
 - e. n. 2 addetti squadra Emergenza coadiuvati dai docenti presenti in classe
 - f. Il DSGA e gli Insegnanti Tecnico Pratici e/o A.T. Laboratori Agrario-Chimica Fisica-Legno svolgono le funzioni di preposto con riferimento al personale ATA e alla organizzazione e preparazione dei materiali per le attività di laboratorio.
4. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie acquisite in specifici corsi di formazione. L'istituto attiva i corsi, anche in rete, per il personale non formato in servizio nella scuola.
5. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 36 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D.Lgs. 81/08 art. 35)

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il Medico competente, ove previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il DVR e il Piano dell'Emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 37 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

L'attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere i contenuti minimi previsti dalla norma e deve svolgersi in orario di lavoro (art.37 del Decreto Legislativo 81/2008).



Art. 38 – Doveri e diritti dei lavoratori

I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:

1. Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente attrezzature, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
2. Segnalare immediatamente al Dirigente le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS;
3. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
4. Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
5. Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza.

I lavoratori hanno diritto a:

1. Essere informati in modo generale e specifico;
2. Essere formati come prescritto da norme specifiche;
3. Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione delle strategie di prevenzione rischi.

Art. 39 – Esercitazione e prove di evacuazione

In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza preavviso.

Art. 40 - Finanziamenti

1. I finanziamenti eventualmente assegnati saranno utilizzati con le seguenti priorità:
 - a. completamento della formazione ai sensi del D.L.vo 81/08;
 - b. messa a norma delle attrezzature e strumentazioni didattiche;
 - c. spese per la valutazione del rischio, stesura ed aggiornamento del relativo documento
 - d. stipula convenzioni per l'applicazione della sorveglianza sanitaria e medico competente;
 - e. Finanziamento attività di cui all'art. 33 par. 4.

